

possiamo af...fidarci di te?



l'affidamento familiare



A.S.L. TO5

Azienda Sanitaria Locale
di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino



**REGIONE
PIEMONTE**

Con questo opuscolo il Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese intende offrire, alle persone e alle famiglie che vogliono avvicinarsi all'affido familiare, uno strumento agile, di facile comprensione, ma allo stesso tempo il più completo possibile, sulle indicazioni operative, le agevolazioni, i diritti e le tutele per gli affidatari.

Lo scopo che intendiamo raggiungere con questa pubblicazione è duplice:

- fornire a coloro che sono o saranno coinvolti nell'affidamento familiare uno strumento di informazione e comunicazione chiaro, semplice ed esauriente; una guida per orientarsi meglio e utilizzare più efficacemente risorse e strutture, nel rispetto reciproco dei propri ruoli; un supporto per le famiglie d'origine affinché si sentano partecipi di un progetto che si pone come servizio anche nei loro confronti;
- diffondere maggiormente la cultura dell'affidamento e dell'accoglienza, facendo sorgere curiosità e interesse, offrendo stimoli per intraprendere una scelta certamente non facile, ma possibile e arricchente.

La pubblicazione si inserisce nel quadro delle diverse iniziative di promozione dell'affido familiare realizzate dal Consorzio su questo tema sul territorio del Chierese.

Il Direttore

Dott.ssa Raffaella Guercini

Il Presidente


Giovanni Ghio



PRESENTAZIONE

INDICE

- 1 Che cos'è l'affidamento familiare
- 2 Chi sono gli "attori" dell'affidamento familiare
- 3 Misure di sostegno previste dal Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese
- 4 Gruppo "famiglie affidatarie"
- 5 Agevolazioni di legge
- 6 Documenti e iscrizione anagrafica
- 7 Assistenza Sanitaria
- 8 Scuola
- 9 Cenni normativi sui minori stranieri
- 10 A chi rivolgersi





L'affidamento familiare è una forma di **solidarietà tra famiglie**, che si concretizza quando la famiglia di origine del minore attraversa una **momentanea** difficoltà e la famiglia affidataria accoglie il minore per un **tempo determinato**, offrendogli un ambiente idoneo alla sua crescita psicofisica senza allontanarlo dall'affetto dei suoi cari. Durante l'affidamento rimane il legame fra il bimbo e la sua famiglia di origine.

L'affidamento è

- un aiuto rivolto al bambino o al ragazzo, al quale viene data la possibilità di crescere in un ambiente familiare adeguato mentre i suoi genitori sono in difficoltà, rispettando la sua storia individuale e familiare.
- un aiuto alla famiglia di origine, nel tempo che le è necessario per affrontare e per quanto possibile risolvere i suoi problemi, appoggiata e sostenuta dai Servizi sociali e sanitari.

Quella dell'affido è un'esperienza affettiva ed educativa che regala relazioni significative a tutti gli attori coinvolti.

Caratteristiche dell'affido

Le principali caratteristiche dell'affidamento sono:

- la temporaneità (max 2 anni, prorogabili dal Tribunale per i Minorenni)
- il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine
- la previsione del rientro del minore nella famiglia d'origine



Normativa di riferimento

L'affidamento familiare è previsto e regolamentato dalla Legge 184/1983 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" modificata dalla legge 149/2001 "Diritto del minore ad una famiglia" che prevede il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia (art.1).

Un minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia o a persona singola o a una comunità di tipo familiare che gli assicuri il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno (art.2).

L'affidamento familiare può essere:

Residenziale : quando il bambino trascorre con gli affidatari giorno e notte pur mantenendo rapporti periodici con la propria famiglia.

Può essere:

Consensuale: si realizza con il consenso della famiglia d'origine. I genitori riconoscono le loro difficoltà e accettano di affidare, in accordo con il Servizio sociale, per il tempo necessario, il figlio ad un'altra famiglia che percepiscono solidale con loro. È un atto impegnativo e faticoso che implica un rapporto di fiducia reciproca. Il provvedimento di affido è predisposto dal Servizio Sociale territoriale anche su proposta dei Servizi sanitari ed è reso esecutivo dal Giudice Tutelare che ne controlla la regolarità.

Giudiziale: viene disposto dal Tribunale per i Minorenni su proposta dei Servizi Sociali e/o sanitari i quali ne attuano e curano la realizzazione. Viene disposto quando manca l'assenso del/i genitori o dell'esercente la potestà parentale e per quanto limita, anche se temporaneamente, l'esercizio della potestà stessa.



Dev'esserci a monte una situazione di grave disagio e di rischio per il minore.

Diurno: il bambino trascorre con la famiglia affidataria parte della giornata, ma alla sera torna a casa dai suoi genitori. Esistono anche affidamenti educativi diurni in cui l'affidatario si prende cura del minore in alcuni momenti della sua giornata o settimana, sulla base di un progetto concordato con la famiglia ed i Servizi Sociali per svolgere attività di ri-socializzazione e di sostegno scolastico.

Nuove forme di affido

Sul territorio piemontese sono state sperimentate nuove forme di affidamento diurno, l'affidamento professionale e altre forme di sostegno alla genitorialità in cui l'accompagnamento di una famiglia solidale viene esteso a tutta la famiglia del bambino in difficoltà, ad esempio il progetto della Città di Torino "dare una famiglia ad un'altra famiglia".





I e famiglie affidatarie

L' affidamento è una scelta impegnativa ma umanamente arricchente. Chiunque, purché maggiorenne e disponibile ad un'esperienza di apertura e di accoglienza, può proporsi:

- Coppie sposate con o senza figli
- Coppie conviventi con o senza figli
- Singole persone, con o senza figli

Requisiti essenziali sono:

- uno spazio nella propria vita e nella propria casa per accogliere un'altra persona in difficoltà;
- la disponibilità affettiva e la volontà di accompagnare per un tratto di strada più o meno lungo un bambino o un ragazzo, senza la pretesa di cambiarlo, ma aiutandolo a sviluppare le sue potenzialità e valorizzando le sue risorse;
- la consapevolezza della presenza e dell'importanza della famiglia di origine nella vita del bambino.

L'affido coinvolge tutti i componenti di una famiglia e non può essere la scelta di uno solo di loro. Non sono previsti particolari vincoli di età tra affidatari e affidato.

Come diventare affidatari

Per avere informazioni sull'affidamento e offrire la propria disponibilità è possibile rivolgersi al Servizio Sociale del territorio di propria residenza che contatterà l'interessato/i e predisporrà degli incontri con l'assistente sociale e lo psicologo al fine dell'avvio di un percorso di maggiore consapevolezza sulla scelta dell'affido a conclusione del quale si verrà inseriti in un elenco di affidatari. A tale elenco si potrà pertanto attingere per realizzare il miglior abbinamento tra minore e famiglia affidataria, in base alle caratteristiche di questa e alle esigenze e problematiche del bambino/ragazzo e della sua famiglia. Il percorso si conclude, quando la situazione di temporanea difficoltà che lo ha

2 - CHI SONO GLI ATTORI D L'AFFIDAMENTO FAMILIARE




determinato viene superata, oppure nel caso in cui la sua prosecuzione non risulta più opportuna, con il rientro del minore nella sua famiglia.

Principali compiti degli affidatari

Durante il periodo di affidamento la famiglia affidataria si impegna (art.5 comma 1 L.149/01) a:

accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli artt. 330 (decadenza dalla potestà sui figli) e 333 (condotta del genitore pregiudizievole ai figli che può anche dar luogo a provvedimento del Giudice di allontanamento del minore) del Codice Civile. Qualora sia stato nominato un Tutore, l'affidatario tiene conto delle sue indicazioni osservando le prescrizioni stabilite dall' Autorità affidante. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. Esercitare i poteri connessi con la potestà parentale significa, di fatto, che gli affidatari gestiscono ad esempio i rapporti con la scuola: firma del diario, giustificazione delle assenze, autorizzazioni alle uscite, colloqui con gli insegnanti, elettorato attivo e passivo negli organi rappresentativi della scuola.



L'affidatario deve garantire il rispetto della storia del minore, delle sue relazioni significative, dei suoi affetti e della sua identità culturale, sociale e religiosa, assicurando la massima riservatezza e quindi, ad esempio, relativamente alla confessione religiosa l'affidatario deve accettare la scelta fatta dalla famiglia d'origine del bambino. Deve infine agevolare il rientro del minore nella propria famiglia, secondo le indicazioni contenute nel progetto di affidamento. L'affidatario deve essere sentito in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

Gli affidatari quindi non possono effettuare scelte autonome nei confronti del minore affidato (ad es. battesimo, comunione, ecc.) ma devono concordarle con gli esercenti la potestà genitoriale. Nell'eventualità di attività che presentino qualche rischio può essere necessario il consenso dell'esercente la potestà o del tutore; occorrerà, per esempio, il consenso dei genitori o del tutore per quegli interventi medico-sanitari che esulano dall'ordinario (es. un intervento chirurgico), ma non occorrerà il consenso del genitore o del tutore per la cura delle comuni malattie dei bambini.

Gli affidatari devono custodire le informazioni ricevute dai Servizi sociali e sanitari, tutelando la dignità e il diritto alla riservatezza per il bambino che hanno accolto.

I bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze

Possano essere italiani o stranieri fino a diciassette anni compiuti. Possano anche avere problemi di salute o di disabilità più o meno gravi.

L'affidamento familiare si rivolge quindi a tutti i minori che ne hanno bisogno. Si può essere più piccolini, si può essere già "grandi", ma avere comunque bisogno di relazioni affettive stabili che solo in famiglia possono essere garantite. Si può fare ancora molto per i pre-adolescenti!



Avere una famiglia su cui poter contare è importante per tutti i bambini, a maggior ragione quando ci sono delle difficoltà personali e familiari da affrontare.


Le famiglie d'origine

Sono famiglie, conosciute e seguite dai Servizi sociali e sanitari, con bisogni e difficoltà di tipo diverso, che non riescono da sole ad occuparsi dei propri figli in modo adeguato e ad offrire loro tutto ciò di cui hanno bisogno per crescere, pur in presenza di un legame affettivo significativo. Il ricevere aiuto da un'altra famiglia nel crescere i propri figli può favorire un loro maggior investimento di energie e un ulteriore stimolo per cercare di affrontare e, per quanto possibile di risolvere, i problemi concreti che sono alla base delle loro difficoltà, migliorando quindi le proprie condizioni di vita.

Compiti dei Servizi Sociali e Sanitari

Il Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese in collaborazione con i Servizi Sanitari locali promuove iniziative di ricerca e sensibilizzazione rivolte ai cittadini per diffondere la cultura dell'affidamento come espressione di solidarietà tra famiglie nel proprio territorio.

Inoltre svolge attività di informazione/formazione e sostegno alle famiglie, coppie o singoli che si rendono disponibili all'affidamento.



Quando l'affidamento familiare risulta essere l'intervento più appropriato nell'interesse e per la tutela del minore, i Servizi sociali, cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento (legge 184/83 così come modificata dalla legge 149/2001 art. 4 comma 3), in collaborazione con i Servizi sanitari, preparano il progetto.

Il progetto redatto in modo partecipato, ove possibile, con la famiglia di origine e il minore, deve contenere:

- gli obiettivi da raggiungere;
- la durata prevedibile;
- il programma di aiuto alla famiglia di origine;
- gli impegni dei Servizi sociali e sanitari e delle famiglie;
- le modalità degli incontri tra il minore e la sua famiglia di origine.

Il progetto deve essere flessibile per poter essere modificato, quando necessario, nel corso dell'esperienza, in relazione all'effettivo evolversi della situazione.

Gli operatori dei Servizi sociali, insieme a quelli dei Servizi sanitari, preparano la famiglia d'origine all'affidamento: è compito loro inoltre agire per affrontare, per quanto possibile, le cause che hanno provocato l'allontanamento del minore. L'istituto dell'affidamento prevede il mantenimento e, ove possibile, il rafforzamento dei legami del bambino con la sua famiglia d'origine.

Gli operatori dei Servizi sociali e sanitari forniscono agli affidatari le informazioni necessarie che riguardano il minore, la sua storia, le sue esperienze, i suoi legami, ecc... e portano alla loro conoscenza gli elementi utili per comprenderne le difficoltà, le richieste e le reazioni al nuovo ambiente. Gli affidatari devono garantire la necessaria riservatezza sulle informazioni ricevute e non divulgare a terzi quanto hanno appreso.



Gli operatori dei Servizi sociali e sanitari assicurano:


- sostegno individuale con incontri periodici di verifica o con contatti più frequenti in caso di necessità;
- sostegno attraverso la partecipazione a gruppi di famiglie affidatarie;
- verifica periodica dell'evoluzione del progetto.

Per quelle situazioni che presentano particolari difficoltà sono previste, a favore del minore, forme di sostegno aggiuntive attraverso interventi educativi e di cura individualizzati.

Sono gli operatori che sostengono la famiglia affidataria, specialmente per quanto riguarda la relazione con il bambino e i rapporti con i suoi genitori. La famiglia affidataria collabora con i Servizi sociali impostando un dialogo costruttivo.

La Magistratura minorile

Il Servizio sociale territoriale, cui è attribuita la responsabilità del progetto e la vigilanza, deve riferire al Giudice Tutelare (se l'affidamento è consensuale) e al Tribunale per i Minorenni (se l'affidamento è giudiziale) ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del progetto, sull'evoluzione delle condizioni della famiglia d'origine e sull'eventuale necessità di proseguire l'affidamento.





Oltre agli interventi tecnico-professionali già descritti sono previsti ulteriori sostegni all'affido.

Contributo alle spese

Il Servizio Sociale del Consorzio di appartenenza del bambino affidato eroga un contributo a sostegno del progetto, affinché l'affidamento si possa fondare sulla disponibilità e idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche dell'affidatario. La famiglia affidataria percepisce un contributo a titolo di rimborso spese mensili, che varia in base all'entità dell'impegno (residenziale o part-time) e in relazione alle diverse problematiche.

Assicurazione

Una polizza assicurativa copre i rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose cagionati dai minori e dagli affidatari nell'accudimento degli affidati e per infortuni dei minori.



3 - MISURE DI SOSTEGNO PREVISTE DAL CSSAC





I gruppo nasce nel 2005 nel territorio del chierese e a tutt'oggi continuano ad aggregarsi nuove famiglie che hanno appena intrapreso questa straordinaria avventura o in attesa di avere un bambino in affidamento per poter condividere il cammino...

Il gruppo delle famiglie affidatarie è un'occasione d'incontro per condividere l'esperienza dell'affidamento di un bambino.


Gli incontri sono mensili, generalmente dalle ore 21.00 alle 23.00. Ci si incontra in una sede del Consorzio dei servizi socio assistenziali a Chieri in Vicolo Albussano.

Il gruppo è coadiuvato negli incontri da due operatori: una psicologa e una educatrice .

"Pensare a un bambino in affidamento nasce da una motivazione interiore

- Nella condivisione ci si libera
- Nella collaborazione ci si confronta
- Nella varietà di situazioni ci si identifica
- Il segreto della felicità è includere la felicità degli altri nella tua"
(a cura del Gruppo Famiglie Affidatarie)

4 - GRUPPO "FAMIGLIE AFFIDATARIE"





Assegni Familiari

In base alla normativa vigente (L. 149/01 art. 38, comma 1), il Giudice può disporre, se del caso e anche in relazione alla durata dell'affidamento, che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali (anche l'indennità per disabilità) relative al minore, siano erogati in favore dell'affidatario per tutta la durata dell'affido.

La dichiarazione dei redditi e le detrazioni d'imposta

Il contributo alle spese per l'affidamento non costituisce reddito. Nella dichiarazione dei redditi il minore con residenza presso la famiglia affidataria può essere indicato come minore affidato, con diritto ad avere la relativa detrazione (art. 12 DPR n. 917/86). Le spese mediche sostenute a suo favore possono essere altresì detratte dal reddito. Anche chi presenta solo il CUD può beneficiare della detrazione, indicando il minore a carico, nel modulo che ogni anno il datore di lavoro o l'INPS gli invia. Le detrazioni d'imposta vanno richieste e dovranno essere disposte dal Giudice Tutelare, nell'affidamento consensuale, e dal Tribunale per i Minorenni, nell'affidamento giudiziale.

Detrazioni d'imposta

Sono applicabili all'affidatario le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia purché l'affidato risulti a carico (art. 12, DPR n. 917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari

La legge 53/2000 per il "sostegno alla maternità e paternità", Dlgs n. 151/2001 e la 149/2001 stabiliscono che agli affidatari si estendano tutti i benefici previsti per i genitori biologici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per




malattia del minore e per riposi giornalieri; cambia la decorrenza e l'età massima del minore, poiché si deve fare riferimento alla data dell'ingresso del minore nel nucleo familiare.

È loro estesa la disposizione sulla flessibilità dell'orario di lavoro e i datori di lavoro possono fruire dello sgravio contributivo per la sostituzione di assenti in congedo (di maternità o congedo parentale) e, per la durata di un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, anche in caso di sostituzione di lavoratrice autonoma. **congedo di maternità e paternità** (T.U. - Art. 26, commi 1 e 2 - Art. 31, comma 1), Il diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità spetta per il minore fino al compimento del 18° anno di età. Il diritto decorre dalla data di effettivo ingresso del bambino/ragazzo nella famiglia affidataria ed è fruibile per un periodo massimo di tre mesi in via continuativa o frazionata e comunque entro i cinque mesi dall'ingresso del minore in famiglia.

Aspetti economici

Durante il periodo di congedo è corrisposta un'indennità pari al 100% della retribuzione nel caso in cui l'affidatario sia dipendente di pubblica amministrazione, mentre l'indennità è pari all'80% nel caso di dipendenti di datori di lavoro privati (salvo condizioni migliori stabilite dai contratti collettivi di lavoro).



congedo parentale (Astensione facoltativa) (T.U. Art. 36), cioè la facoltà di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di dieci mesi, (elevabili ad undici se il padre affidatario esercita tale diritto per un periodo continuativo o frazionato non inferiore ai tre mesi), è previsto:

- a) fino agli 8 anni di vita, alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali
- b) tra i 6 e i 12 anni, nei primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare; la circolare INPS n. 109/2000 riconosce che se all'atto dell'affido il bambino ha 12 anni, il diritto al congedo può essere esercitato dai genitori fino al 15° anno di età del ragazzo.
- c) fino ai 6 anni, per le lavoratrici autonome (T.U. Art. 67) e libere professioniste (T.U. Art. 72), nei primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare e per la durata massima di 3 mesi.

Aspetti economici

Età del bambino non superiore a sei anni: è previsto il trattamento economico al 30% (nel caso di pubblico dipendente il primo mese è retribuito al 100%) per i primi sei mesi complessivi tra i genitori, senza condizioni di reddito (indipendentemente dal reddito della famiglia affidataria) per i primi tre anni di ingresso del minore.

riposi giornalieri (T.U. Art. 45, comma 1): alle lavoratrici affidatarie devono essere consentiti, entro il primo anno dall'accoglienza del minore, due periodi di riposo giornalieri della durata di un'ora ciascuno, ridotti ad uno se l'orario lavorativo è inferiore o pari alle sei ore. I riposi orari possono essere fruiti sino al raggiungimento della maggiore età del minore in affido. Gli affidatari che accolgono nella stessa data due o più minori, anche non fratelli,



hanno diritto al raddoppio dei riposi in analogia a quanto stabilito dall'art. 41 del T.U. che disciplina il raddoppio dei riposi in caso di parto plurimo (Circ. INPS n. 91 del 26 Maggio 2003).

Aspetti economici


I riposi orari sono retribuiti al 100% e assistiti da versamento contributivo.

congedo per malattia del figlio: in caso di malattia del minore affidato, gli affidatari (T.U. Art. 50, commi 1-2-3) hanno diritto ad astenersi dal lavoro presentando il certificato di malattia:

- a) tra gli 0 e i 6 anni, possono astenersi dal lavoro per la durata della malattia del minore;
- b) tra i 6 e gli 8 anni, nel limite di cinque giorni lavorativi l'anno;
- c) tra i 6 e 12 anni d'età al momento dell'ingresso nel nucleo, il diritto si può esercitare nei primi 3 anni, sempre nel limite di cinque giorni lavorativi l'anno.

Aspetti economici

Fino al sesto anno di vita del bambino il genitore affidatario durante il congedo per malattia dello stesso, per un massimo di trenta giorni all'anno, ha diritto al trattamento retributivo, previdenziale e normativo pieno; dopo il sesto anno di vita del bambino il congedo non è retribuito.



handicap grave (T.U. Art. 45, comma 2): gli affidatari di minori con handicap grave possono fruire di particolari agevolazioni

a) prolungamento dell'astensione facoltativa o, in alternativa, una o due ore (a seconda della durata dell'orario di lavoro) di permesso giornaliero retribuito, fino a tre anni dall'ingresso del bambino nel nucleo familiare e a partire dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale, esclusi i casi in cui è ricoverato presso istituti specializzati;

b) tre giorni di permessi mensili retribuiti fruibili anche in maniera continuativa, oltre il terzo anno di età del bambino.

Aspetti economici

Nel periodo di prosecuzione del congedo parentale oltre i sei mesi previsti, la retribuzione viene corrisposta nella misura del 30% con effetti sulla tredicesima mensilità; le assenze per permessi giornalieri di due ore sono retribuite, ma incidono, per i lavoratori privati, sulla tredicesima mensilità.

I tre giorni di permesso mensile vengono retribuiti al 100%.

Attenzione:

I periodi di congedo non si cumulano tra affidamento e adozione, ma si possono solo sommare, fino al raggiungimento del massimo consentito.

Fonti normative: D.lgs. 26 Marzo 2001 n. 151 (T.U. maternità).

Compilazione delle dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE Che cosa è l'ISEE e a che cosa serve:

ISEE vuol dire Indicatore della Situazione Economica Equivalente. E' un sistema per misurare la situazione economica delle famiglie che richiedono l'accesso ai servizi pubblici con prestazioni agevolate (gratuite o a tariffa ridotta o con un punteggio attribuito alla



situazione economica ai fini dell'accesso) e tiene conto del reddito e del patrimonio posseduto da tutti i componenti della famiglia.

Per ottenere il calcolo dell'ISEE occorre compilare una dichiarazione su apposito modello.

Ulteriori informazioni per la presentazione della dichiarazione e per il calcolo dell'ISEE si possono avere presso gli sportelli appositi presso l'INPS, i CAF convenzionati, Il Comune.

Che cosa è importante sapere per una famiglia affidataria

Quando si dichiara com'è composto il nucleo familiare ai fini ISEE, il minore che è in affidamento familiare con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria va dichiarato come componente della famiglia affidataria, anche se risulta residente altrove. La presenza di un componente in più determina un ISEE più basso, quindi una maggiore possibilità d'accesso a servizi agevolati.

Non sono riconosciuti per i minori in affido familiare: -

- l'assegno per i nuclei famigliari in cui siano presenti almeno tre figli di età inferiore a 18 anni (legittimi, naturali o adottivi);
- l'assegno di maternità previsto, per ogni figlio nato o ricevuto in adozione e/o affidamento preadottivo, a favore di donne residenti che non beneficino di un trattamento previdenziale di maternità o beneficino di un trattamento previdenziale ridotto.





DOCUMENTI ANAGRAFICI

Le indicazioni sono valide sia per gli affidi consensuali (legge n. 149/01 comma 1, art. 4), sia per gli affidi disposti dal Tribunale per i Minorenni (legge n. 149/01 comma 2, art. 4).

Per il superamento di alcune difficoltà quotidiane, quali il tesserino sanitario, l'iscrizione scolastica... si suggerisce di far acquisire al minore affidato il domicilio presso la famiglia affidataria. L'iscrizione del minore nello stato di famiglia degli affidatari può essere fatta negli affidamenti a lungo termine, in accordo con il Servizio Sociale e con i genitori del minore.

Documenti d'identità

Per ottenere il rilascio di carta bianca, carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto è indispensabile acquisire il consenso del/dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla potestà o, in mancanza di questi, del tutore. Nel caso in cui non sia possibile acquisire il consenso di uno o di entrambi i genitori occorre fare istanza al Giudice Tutelare. Le procedure variano a seconda della situazione giuridica del minore e dell'Autorità giudiziaria competente.



Iscrizione anagrafica

- Negli affidamenti di breve durata, non è effettuata nessuna variazione anagrafica.

- Negli affidamenti a lungo termine, anche per consentire il superamento di alcune difficoltà quotidiane (es. tesserino sanitario, iscrizione scolastica, ecc.), gli operatori, previa valutazione d'opportunità e d'accordo con i genitori del minore se non decaduti dalla potestà, possono far acquisire al minore la residenza presso gli affidatari.

Espatrio

La richiesta, per ottenere il documento (carta d'identità o passaporto) per potersi recare all'esterno con un minore in affidamento, deve essere firmata dai genitori naturali o dal tutore. In assenza del consenso dei genitori, il Giudice Tutelare può autorizzare l'espatrio.

La famiglia affidataria deve, possibilmente con almeno un mese d'anticipo, consegnare alla Cancelleria del Giudice Tutelare un'apposita richiesta, unitamente alla relazione in merito predisposta dal Distretto Sociale, e pagare i relativi diritti. Dopo l'autorizzazione, la richiesta va portata in Questura o al Distretto di Polizia della propria zona di residenza: occorre la presenza del minore per l'autenticazione della fotografia.





Secondo la normativa vigente (legge 149/01, art. 5, comma 1 e art. 316 del c.c.) l'affidatario, in relazione ai rapporti con le autorità sanitarie, esercita i poteri connessi con la potestà parentale.

Tesserino sanitario

Se un minore è affidato ad una famiglia residente nella stessa Azienda Sanitaria Locale, rimane valido il tesserino sanitario e, se ne valuta la necessità, la famiglia affidataria può richiedere la variazione del medico. Qualora l'affidamento avvenga presso una famiglia residente in altra Azienda Sanitaria Locale, al minore sarà rilasciato (sulla base della presentazione da parte della famiglia affidataria alla propria ASL della documentazione attestante l'affidamento) un tesserino sanitario rinnovabile ogni sei mesi.

Interventi chirurgici

Nel caso si prospetti la necessità di un intervento chirurgico per un minore affidato al Servizio Sociale, se i genitori esercitano la potestà genitoriale, a loro compete l'espressione del consenso o meno, ma in caso di dissenso o di diversa valutazione dei sanitari o nei casi di estrema urgenza, gli operatori del Distretto Sociale o gli operatori sanitari devono sottoporre il caso al Tribunale per i Minorenni (cfr. 330 e 333 c.c.) per la necessaria autorizzazione.

Patente per motorino

I quattordicenni che intendano acquisire il patentino per la guida di ciclomotori devono essere in possesso di uno specifico documento di riconoscimento (certificato di nascita con fotografia per la conduzione di ciclomotori). Tale documento va richiesto presso gli sportelli anagrafici comunali: il minore deve presentarsi con una fotografia recente accompagnato dai genitori o da due testimoni maggiorenni (provvisi di documento di riconoscimento in corso di validità).





Secondo la normativa vigente (legge 149/01, art. 5, comma 1) l'affidatario, in relazione ai rapporti con le istituzioni scolastiche, esercita i poteri connessi con la potestà parentale.


L'iscrizione al nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole dell'obbligo e delle superiori va fatta sulla base del domicilio del minore.

La famiglia affidataria deve presentare una dichiarazione che attesti l'affidamento, rilasciata dal Servizio del Comune di residenza.

E' importante che gli affidatari mantengano periodici contatti con gli insegnanti circa l'andamento scolastico del minore e partecipino il più possibile alle attività che la scuola propone ai genitori.

Gli affidatari partecipano all'elezione degli organi collegiali (art.19.2 deg. Comma del DPR n. 416/74).

Il Codice Civile, art. 348, riguardo al rinnovo degli organi collegiali della scuola, stabilisce che questo spetta "a entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari". Al riguardo è opportuno segnalare che, sulla base delle ordinanze del Ministero della Pubblica Istruzione (O.M. n.215,216,217 del 1991), non è prevista la possibilità per i genitori affidatari di essere eletti in questi organi con tale veste. Per le gite scolastiche, l'autorizzazione può essere firmata dagli affidatari.





Inquadramento Generale

Non esiste una legislazione specifica riguardante i minori stranieri. Si fa riferimento, pertanto, principalmente al Testo Unico per l'Immigrazione 286/'98, al D.P.C.M. n. 535/99 che regola le funzioni del CMS (previsto dal T.U.) e alla Legge n. 189 del 30/7/'02 (cosiddetta Bossi/Fini). Per quanto riguarda la cittadinanza:

- i minori nati in Italia da genitori stranieri hanno la cittadinanza del/dei genitore/ri che li hanno riconosciuti;
- i minori figli di un genitore straniero e di un genitore italiano e regolarmente riconosciuti dal genitore italiano sono cittadini italiani a tutti gli effetti;
- i minori stranieri nati in Italia da genitori stranieri, se regolarmente ed ininterrottamente residenti in Italia fino al compimento della maggiore età, possono, entro il compimento del diciannovesimo anno di età, chiedere ed ottenere la cittadinanza italiana.

Documentazione

Per la regolarità del minore è necessaria la seguente documentazione:

Passaporto

Sopra i 14 anni, il minore di regola ha un passaporto autonomo, con lievi differenze tra i Paesi.

Sotto i 14 anni il minore normalmente è iscritto nel passaporto di uno dei due genitori o di entrambi oppure può avere un passaporto autonomo.

Permesso di soggiorno (p.d.s.)

Il permesso di soggiorno si può configurare come **l'atto amministrativo che autorizza la permanenza dello straniero nel territorio dello**

Stato. E' rilasciato dalle Questure territorialmente competenti. Contiene i dati anagrafici, il motivo e la durata del soggiorno.

- a) Il minore sotto i 14 anni** è iscritto sul permesso di soggiorno del genitore. Il minore segue la sorte del genitore che ha la posizione più favorevole (es. padre regolare con p.d.s. per lavoro, madre irregolare: il figlio può essere iscritto sul p.d.s. del padre, previo consenso materno, rilasciato nelle



modalità previste dalla legge). Per ottenere il permesso di soggiorno è indispensabile il **passaporto**. In caso di totale assenza di documenti di identità, il minore viene sottoposto ad identificazione da parte delle FF.OO, che consiste in rilievi dattiloscopici (cioè impronte digitali), fotosegnalazione, esami radiografici al polso (finalizzati a accertare la reale minore età).

b) **I minori non possono essere espulsi**, salvo il diritto/dovere all'unità familiare, dunque a seguire il genitore o l'affidatario espulso (es. se il genitore riceve un decreto di espulsione, il figlio segue il genitore espulso). c) **La donna in stato di gravidanza** è anch'essa inespellibile e ha diritto al permesso di soggiorno per salute, per tutta la gravidanza e fino a sei mesi

Tipologie di permesso di soggiorno per minori ultra 14enni o in condizioni particolari.

a) **per motivi familiari** è rilasciato a tutti i minori presenti in Italia a seguito del genitore che sia regolare e in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare (cioè idoneità alloggiativa e disponibilità di reddito); la durata dipende dalla durata del p.d.s. del genitore. b)

p.d.s. per affidamento è rilasciato sulla base di un provvedimento del Giudice del T.M., corredato da una relazione dell'Ente Locale affidatario sull'andamento del progetto di tutela; sono inoltre indispensabili il documento di identità autonomo o insieme al genitore naturale, 4 fotografie e la presenza del minore stesso all'atto della richiesta e del ritiro. La durata è di 6 mesi, rinnovabile fino al compimento della maggiore età oppure fino alla revoca del provvedimento d'affido da parte della stessa Autorità Giudiziaria Minorile. Nel caso in cui un minore è affidato ad una famiglia affidataria a seguito di provvedimento d'affidamento al Servizio da parte del

Tribunale per i Minorenni, è possibile richiedere, per tale documento, la durata di 12 mesi.

c) **p.d.s. per studio** riguarda, sempre a tempo determinato, i maggiori di anni 14.

d) **p.d.s. per cure mediche**, è rilasciato a seguito d'ingresso sul territorio nazionale con visto per cure mediche, ha durata pari a quella presunta del trattamento terapeutico, è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche, opportunamente documentate, e non consente lo svolgimento di attività lavorativa.



e) p.d.s. per attesa adozione, secondo i parametri di legge.

f) p.d.s. per minore età

Riguarda i minori stranieri soli non accompagnati oppure come permesso residuale di minore convivente con genitore o parente entro il 4° grado (in assenza di un provvedimento specifico da parte del T.M.), in assenza dei requisiti sostanziali per il ricongiungimento familiare. Il p.d.s. per minore età è rilasciato a tutti i minori che non possono ottenere un altro p.d.s., compresi i minori sottoposti a tutela con provvedimento di tutela del Giudice Tutelare.

g) p.d.s. per protezione sociale

Rilasciato a norma dell'art. 18 del Testo Unico, anche se in questi casi, generalmente, vi è un provvedimento d'affido al servizio da parte del T.M. e conseguentemente, è rilasciato il p.d.s. per affidamento. Per questa tipologia non occorre il passaporto, la durata è di 6 mesi, rinnovabile, titolare del progetto di protezione sociale è l'Ente Locale, che avvia e segue il contratto di tutela sulla base della dichiarazione o della denuncia di sfruttamento.

Tutte queste tipologie di p.d.s., tranne quello per minore età e per motivi di salute, **sono convertibili al compimento dei 18 anni in:**

- p.d.s. per attesa occupazione;
- p.d.s. per lavoro subordinato;
- p.d.s. per lavoro autonomo;
- p.d.s. per motivi di studio.

NOTE

- Il minore straniero solo non accompagnato è definito come: "... minore non avente cittadinanza italiana (...) che non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi caso nel territorio dello stato privo di assistenza e rappresentanza da parte di genitori o di altri adulti legali responsabili." Secondo le normative vigenti, tali minori hanno diritto al p.d.s. per minore età. Il minore in possesso di p.d.s. per minore età non ha diritto ad esercitare attività lavorativa, né il suo p.d.s. può essere convertito al compimento della maggiore età (Circ. Ministero Interni 13/11/00). Tale norma specifica ha subito modifiche dalla più recente normativa: l'art. 25 della Legge 189/02 aggiunge tre commi all'art. 32 del T.U. n. 286/93, che prevedono la convertibilità del p.d.s. per i minori che, giunti in Italia prima del compimento del quindicesimo anno d'età, siano stati inseriti, per almeno due



anni, in un progetto integrazione, gestito da Ente Pubblico o privato accreditato, che abbia la disponibilità di un alloggio, frequenti corsi di studio o svolge attività lavorativa o è comunque in possesso di un contratto/lavoro. Trattandosi normalmente di minori in età pre-adolescenziale o adolescenziale, non sono di regola oggetto di affido familiare, per cui tutta la problematica che li riguarda verrà soltanto accennata.

- I rapporti tra il permesso di soggiorno e la residenza non sono, nella prassi, normalmente consequenziali. Tuttavia si può ritenere che chi ha la residenza è sicuramente in possesso (o lo è stato) di permesso di soggiorno, mentre non risulta essere vero il contrario. Sul permesso di soggiorno, infatti, compare una dicitura che riguarda il domicilio e non la residenza anagrafica.

PROCEDURE

Per un minore affidato o sottoposto a tutela, la presentazione della domanda, ed il ritiro dell'autorizzazione, vengono effettuate dall'affidatario o dal tutore alla Questura, normalmente presente il minore.

Diritto all'istruzione

Le disposizioni in materia d'istruzione dei minori stranieri sono impartite, a partire dalla Convenzione di New York ratificata e resa esecutiva nel nostro paese con l. 176/91, dal

- T.U. 286/98 art. 38 c.1,
- dal Regolamento DPR 31/99 n.394,
- G.U. n.258 del 3/11/99 - art.45.

I minori stranieri presenti sul territorio hanno **diritto all'istruzione** indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti **all'obbligo scolastico** secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. Per i **minori regolari** sono pienamente garantiti sia il diritto all'istruzione scolastica sia il diritto alla formazione professionale, mentre quest'ultimo non è garantito per i **minori irregolari**.

Diritto alla salute

La Convenzione di New York stabilisce che gli Stati ratificanti la Convenzione riconoscano il diritto del minore di godere del miglior stato di salute



possibile, di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione.

a) Minori regolari

La loro situazione dipende dal tipo di permesso di soggiorno di cui i minori sono in possesso:

- **p.d.s. per motivi familiari, per affidamento, per asilo umanitario:**

art. 34 del T.U. 286/98 prevede l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, con diritto dunque al pediatra di base, come per i cittadini italiani;

- p.d.s. per minore età e per protezione sociale: come sopra, salvo alcune più ricorrenti difficoltà legate alla prassi burocratiche.

b) Minori Irregolari

Si applicano le stesse disposizioni relative agli adulti irregolari, ossia sono garantite **"le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali ancorché continuative per malattia ed infortunio e (...) i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva"**.

Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza onere a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa come per i cittadini italiani (ticket). **L'esonero dal ticket** è esteso per le prestazioni sanitarie di primo livello, le urgenze, le prestazioni correlate alla gravidanza, alle patologie esenti, ai gravi fatti invalidanti e in ragione dell'età dell'assistito.

PROCEDURE

Al momento della prima erogazione dell'assistenza sanitaria, la prescrizione e la sua registrazione sono effettuate mediante l'attribuzione di un codice identificativo regionale preceduto dalla sigla STP (= straniero temporaneamente presente) che ha validità semestrale ed è rinnovabile in caso di permanenza sul territorio nazionale, il codice si compone di 16 caratteri ed è unico a livello nazionale. Viene consegnato all'interessato un modello cartaceo da presentare per tutto il periodo di permanenza sul territorio nazionale. I minori irregolari, pertanto, hanno diritto al tesserino STP (rilasciato con documento d'identità personale) emesso



al momento della prima cura presso struttura sanitaria; ha validità semestrale e non dà diritto al pediatra di base ma alle sopra esposte cure urgenti, ambulatoriali e riabilitative. Restano, in ogni modo, obbligatorie le vaccinazioni. Gli oneri relativi alle prestazioni erogate a stranieri irregolari indigenti sono a carico del Ministero dell'Interno e sono richieste alla Prefettura, mentre per i minori le prestazioni erogate a chi abbia compilato dichiarazione di indigenza sono a carico dell'Azienda ASL del territorio. Dalla Circolare stessa emerge la collaborazione con strutture di volontariato al fine di garantire i suddetti diritti. La Circolare Ministero della Sanità del 24/03/'00 (Bindi) chiarisce cosa si intende per **cure urgenti**: "che non possono essere deferite senza pericolo o danno per la salute delle persone" e per **cure essenziali** "prestazioni sanitarie, diagnostiche o terapeutiche relative a patologie non pericolose nell'immediato, ma che nel tempo potrebbero determinare maggior danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazione, aggravamento)". È stato inoltre affermato il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare all'infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo riguardo alla possibile risoluzione dell'evento.

* NOTA

La durata del libretto sanitario corrisponde alla durata del p.d.s..



Per saperne di più sull'affidamento, per capire se questa esperienza può coinvolgerti, per approfondire questa tematica e ottenere suggerimenti e consigli, sappi che la presente pubblicazione è reperibile anche sul sito web: http://www.servizi_sociali_chieri.it

Nello stesso sono fornite informazioni e aggiornamenti sul tema. In specifico la normativa nazionale e locale e aspetti particolari. Per comunicazioni o richieste di informazioni è possibile scrivere al seguente Indirizzo [e-mail: segreteria@cssac.it](mailto:segreteria@cssac.it)

Inoltre ci si può rivolgere, alle sedi decentrate del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese per un appuntamento con un assistente sociale:

Distretto di Chieri: Strada Valle Pasano, 4 tel. 0110365200
[e-mail: distretto.chieri@cssac.it](mailto:distretto.chieri@cssac.it)

Distretto di Andezeno: Via Vittorio Emanuele, 55 tel. 0110365250
[e-mail: distretto.andezeno@cssac.it](mailto:distretto.andezeno@cssac.it)

Distretto di Pino Torinese: Via S. Felice, 2 tel. 0110365240
[e-mail: distretto.pinotor@cssac.it](mailto:distretto.pinotor@cssac.it)

Distretto di Santena: Via Milite Ignoto, 33 tel. 0110365245
[e-mail: distretto.santena@cssac.it](mailto:distretto.santena@cssac.it)

Distretto di Poirino: Via Roma, 17 tel. 0110365230 [e-mail: distretto.poirino@cssac.it](mailto:distretto.poirino@cssac.it)

Distretto di Castelnuovo: Via Aldo Moro, 2 tel. 0110365235
[e-mail: distretto.castelnuovo@cssac.it](mailto:distretto.castelnuovo@cssac.it)

10 - A CHI RIVOLGERSI



Il presente opuscolo è stato realizzato nell'ambito della Campagna Affidi
del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese
con il Contributo della Regione Piemonte.

Progettazione e realizzazione a cura di:
Rita Giacalone, Lina Sorace, Elisabetta Bortolon

Disegni di:
Sonia Rossotto, Vito Di Martino

Si ringrazia per la collaborazione :
Il Gruppo Famiglie Affidatarie del Chierese
Gli operatori del Servizio di Psicologia dell'ASL TO5 del distretto di Chieri

Stampa a cura di: "Litostudio" Via Menzio,1 Chieri (TO)

Chieri, maggio 2010

Rivisto in gennaio 2015